



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA"
VALGONO ANCHE PER LE ABITAZIONI IN COSTRUZIONE**

Sentenza del 13 giugno 2025, n. 822 del 2025 (dep. 27/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Diozzi Fabio (Relatore)

Latti Franco (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

Imposta di registro - Agevolazione cd. "prima casa" - Immobile in corso di
costruzione – Destinazione ad abitazione non di lusso - Spettanza - Condizioni.

Massima

In tema di imposta di registro, le agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima
casa" spettano anche all'acquirente di un immobile in corso di costruzione da
destinare ad abitazione non di lusso, purché i lavori vengano completati entro il
triennio dall'acquisto. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene non
sia previsto un termine per il completamento dell'edificazione, va tenuto conto
della triennialità della decadenza, prevista dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n.
131 del 1986 per l'esercizio del potere di accertamento in ordine alla sussistenza
dei requisiti per fruire delle agevolazioni, decorrente dalla richiesta di
registrazione dell'atto).

Rif. normativi

Art.1, Tariffa Parte prima, DPR 131/1986

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 76, comma 2, DPR 131/1986

Conformità Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5180 del 17/02/2022

Anno pubb. 2025